Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
LUCA SOLAINI

Sentenza n. 237/2025
Depositata il 24/02/2025
Il Segretario
CLAUDIA LA BOZZETTA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
**SOLAINI LUCA**, Presidente e Relatore
**BELLE BRUNELLA**, Giudice
**CIACCI ANTONIO GIOVANNI**, Giudice

in data 03/02/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1065/2022 depositato il 15/09/2022

**proposto da**

Cristina Mugnaioni - MGNCST63S66G999D

**elettivamente domiciliato presso** garagepontevecchio@pec.it

**contro**

Comune di Camaiore - Piazza S. Bernardino Da Siena N. 1 55041 Camaiore LU

**elettivamente domiciliato presso** comune.camaiore@cert.legalmail.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**
- pronuncia sentenza n. 64/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 2 e pubblicata il 23/02/2022

**Atti impositivi:**
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3720 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2625 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1475 TASI 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante**:

**Resistente/Appellato:**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione di due avvisi di accertamento riguardanti l'IMU e la TASI per il 2016 e il 2017.

La ricorrente deduceva il difetto di motivazione degli atti impugnati e nel merito contestava la debenza dei tributi perché esisteva il diritto all'esenzione per l'abitazione principale dei coniugi, in quanto la ricorrente era residente e dimorante nell'immobile.

La ricorrente chiedeva, in via subordinata, dichiararsi non dovute le sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata di applicazione della norma.

Il Comune di Camaiore resisteva alla domanda.

La CGT I° rigettava il ricorso, ritenendo che gli atti impositivi fossero sufficientemente motivati, in quanto trattandosi di una fattispecie non complessa, l'obbligo di motivazione era soddisfatto attraverso il richiamo dei presupposti dell'imposta (titolo del possesso, dati catastali dell'immobile, aliquota da applicare e conteggio dell'imposta).

Inoltre, riteneva che le doglianza riferite alla debenza dell'imposta fossero infondate, in quanto a suo avviso la giurisprudenza di legittimità era chiara nel senso che l'unico caso di esenzione riguardasse l'ipotesi in cui i coniugi risiedevano in immobili diversi, ma situati all'interno dello stesso comune, mentre nella presente vicenda i coniugi avevano fissato la loro residenza in comuni diversi.

Avverso la sentenza della CGT I°, la Contribuente ha interposto appello davanti a questa CGT II°, con il quale, in via preliminare, ha rinunciato ad impugnare l'avviso di accertamento per Tasi 2016, per rimanere entro la soglia di valore della causa, per la difesa personale in giudizio, senza l'assistenza di un professionista abilitato.

Nel merito, la ricorrente ha riproposto, in buona sostanza, le difese già spese in primo grado, mentre il Comune di Camaiore ha resistito all'appello.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

In primo luogo, la censura sul difetto di motivazione è infondata, in quanto non attiene alla comprensibilità della pretesa impositiva (che è chiara), ma al fatto che nell'atto impugnato vi è l'affermazione che il contribuente e la propria famiglia non risiedono anagraficamente e non dimorano abitualmente nel fabbricato oggetto di accertamento, che invece è ciò che la contribuente deve confutare, per fruire dell'esenzione (è, comunque, pacifico, in atti che la ricorrente risiede anagraficamente nell'immobile, mentre il marito risiede in altro immobile, sito in altro comune): la doglianza, pertanto, non ha attinenza con il profilo motivazionale dell'atto.

A questo proposito, secondo Cass. n. 14426/17, è necessario e sufficiente, che l'avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per il raggiungimento di detti obiettivi, essendo riservato alla eventuale sede contenziosa l'onere dell'Ufficio di provare nel contraddittorio con il contribuente (e sempre che l'impugnazione giudiziale contenga specifiche e dettagliate allegazioni al riguardo) gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa nel quadro del parametro prescelto, mentre al contribuente è data la facoltà di dimostrare l'infondatezza della stessa, anche in base a criteri non utilizzati per l'accertamento. Inoltre, secondo Cass. n. 4838/24, in tema di contenzioso tributario, non ogni vizio formale dell'atto tributario impugnato è idoneo a provocarne la caducazione, ma solo l'errore che, traducendosi in vizio della motivazione dell'atto impositivo, preclude al contribuente la propria difesa. Nella specie, la contribuente si è pienamente difesa.

Nella specie, la contribuente ha dimostrato di aver pienamente compreso l'atto impugnato, senza alcun pregiudizio del proprio diritto di difesa.

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura che fa riferimento alla debenza del tributo, vale l'orientamento oramai consolidato della S.C., secondo cui, "In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui - salvo l'accertamento di comportamenti elusivi - il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune" (Cass. nn. 32339/22, cfr. anche, Cass. nn. 12576/24, 2747/23).

Va tuttavia precisato che nella pronuncia della Corte costituzionale n. 209/22, in motivazione si statuisce che: "(…) 14.- Da ultimo questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta. Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo; controlli che, come si è visto, la legislazione vigente consente in termini senz'altro efficaci. (…)"

Nella presente vicenda, va rilevato che il Comune di Camaiore ha disposto proprio i controlli auspicati dalla Corte Costituzionale sulle utenze della casa oggetto d'imposizione e ha verificato che i consumi dell'appellante erano ben al di sotto di quelli standard (è stata riportata la stima Istat per la provincia di Lucca), compatibili forse con un utilizzo saltuario, ma non certo con quelli di una dimora abituale (tenendo conto che nell'immobile, vi risiedeva – anagraficamente - anche la madre della ricorrente): infatti, le utenze espongono consumi per meno di un terzo di quelli standard (rispetto a quelli elettrici) e meno di un quarto di quelli standard, (rispetto a quelli idrici), per come riportati dal Comune.

Non sussiste, pertanto, il requisito della dimora abituale presso l'immobile oggetto d'imposizione, da parte della ricorrente, pur residente anagraficamente presso lo stesso immobile, in quanto attraverso i consumi rilevati dalle utenze elettriche e idriche, vi sono sufficienti indizi che la dimora presso l'immobile de quo fosse saltuaria e non continua, come invece richiesto per fruire dell'esenzione.

L'appello va, quindi, rigettato.

Nondimeno, attesa la sopravvenienza della pronuncia della Corte costituzionale, le spese possono compensarsi.

**P.Q.M.**

Rigetta l’appello.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del giorno 3.2.25

Il Presidente relatoreLuca Solaini